

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-543 del 31/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALHE DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI" SVOLTA IN COMUNE DI RIVERGARO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-585 del 31/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL.
ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALÈ DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI" SVOLTA IN COMUNE DI RIVERGARÒ.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6053 del 31/12/2019 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergarò con provvedimento conclusivo n. 13714 del 21/11/2020, acquisito agli atti Arpae prot. n. 171221 del 25/11/2020, per l'attività di "allevamento bovino e bufale da latte, produzione di latte e derivati" svolta dalla ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL (C.F. 01547740330) nello stabilimento sito in Comune di Rivergarò, Località Gerolo, Frazione Roveleto Landi (cod Ausl 038PC038), che è anche sede legale, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi, S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di bonifica" confluyente nel Rio Comune;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;

Visti:

- il Provvedimento conclusivo del Procedimento Unico del Comune di Rivergaro prot. n. 9572 del 22/07/2021, acquisito al prot. Arpae n. 115825 del 23/07/2021, relativo alla PAS con la quale è stata introdotta una variante alimentare dell'impianto di biometano (ex art. 6 Dlgs n. 28/2011) ed è stato rilasciato l'aggiornamento, per modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ex art. 6 DPR n. 59/2013);
- la nota acquisita al prot. Arpae n. 178023 del 19/10/2023 con la quale il SUAP del Comune di Rivergaro ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL" (C.F. 01547740330), con sede legale in Rivergaro (PC), Loc. Gerolo, Frazione Roveleto Landi, finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovine e bufale da latte, produzione di latte e derivati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro, Località Gerolo, Frazione Roveleto Landi, con inserimento nel ciclo produttivo aziendale del secondo allevamento sito in Comune di Rivergaro, Loc. Larzano n. 42 (cod Ausl 038PC048); tale modifica sostanziale è relativa ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi, S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di bonifica" confluyente nel Rio Comune (*proseguimento senza modifica*);
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico; (*proseguimento senza modifica*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 195781 del 17/11/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 196371 del 20/11/2023, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 202517 del 28/11/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE -Distretto di Piacenza ha chiesto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 207034 del 05/12/2023 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", comprese le integrazioni richieste dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. 202517/2023;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 213901 del 13/12/2023 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 217782 del 21/12/2023 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 5594 del 12/01/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria;
- con nota prot. n. 9444 del 18/01/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta, confermando i termini precedentemente indicati per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", (rif. Attività n. 13 del 18/01/2024 Sinadoc 36850/2023) e la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 16 del 30/01/2024 Sinadoc 36850/2023) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte è attualmente svolto nel sito ubicato in Comune di Rivergaro in Loc. Gerolo Sopra (cod Ausl 038PC038), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico numero 34610, ricevuta da ArpaE il 21/07/2023 con prot n. 127078, è pari a 560 capi (corrispondenti a 239 t di peso vivo) così suddivisi:
 Bovine da latte: 305 capi
 Capi da rimonta: 155 capi
 Vitelli: 100 capi
 nell'allevamento in esame sono presenti anche:
 Suini (magro da macelleria): 20 capi
 Ovini/Caprini: 9
 Equini: 4 capi
- c. sono presenti due linee di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici: una per la produzione di biogas avente potenza nominale di 150 Kwe, e la seconda per la produzione di biometano;
- d. la dieta indicata nel Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico, contenente la modifica non sostanziale dell'AUA, rilasciato dal Comune di Rivergaro il 22/07/2021 con atto prot. 9572, per l'impianto di biometano è:
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino e suino aziendale, acque di mungitura): 8265,8 t/anno;
 PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale trinciato, paglia, stocchi di mais): 4028,2 t/anno
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
 per un TOTALE di 12.294 t/anno;
 ACQUE REFLUE E METEORICHE: 119 t/anno;
- e. la dieta indicata nel Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico, contenente la modifica non sostanziale dell'A.U.A., rilasciato dal Comune di Rivergaro il 22/07/2021 con atto prot. 9572, per l'impianto a biogas è:
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale e acque di mungitura): 1793,7 t/anno
 PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (siero di latte 1.606 t/a, sottoprodotti del latte 365 t/a, trebbie di birra 73 t/a): 2.044 t/anno
 TOTALE: 3837,7 t/anno;
 ACQUE REFLUE E METEORICHE: 24,5 t/anno;
- f. **la modifica dello stabilimento consiste:**
1. nell'inserimento nel ciclo produttivo aziendale di un secondo allevamento, sito in Rivergaro loc. Larzano n. 42 (cod Ausl 038PC048) a circa 2 Km in linea d'aria dal centro principale, in cui verranno allevati i capi da rimonta; i due centri zootecnici sono collegati funzionalmente, pertanto costituiscono un unico stabilimento;
 2. nella riorganizzazione degli spazi a disposizione degli animali nel centro principale, posto in loc. Gerolo, con conseguente aumento del peso vivo complessivamente allevato (Tav. 2 - stalle n. 1 e 3) ed incremento degli effluenti di allevamento prodotti e trasferiti agli impianti di digestione anaerobica; la maggiore produzione di effluenti zootecnici consentirà di rimodulare il quantitativo di alcune biomasse e sottoprodotti attualmente utilizzati;
 3. nella variazione della dieta di alimentazione dei due digestori, consentita a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D.lgs. 28/2011;
 4. nell'adeguamento di alcune strutture presenti nel centro di Gerolo rispetto alla situazione già autorizzata consistenti in:
 - a. spostamento del separatore per il solido separato sul limite della platea coperta (Tav. 9 - n. 4) verso ovest in posizione più vicina al piazzale scoperto interposto tra le due platee (Tav. 9 - n. 5);
 - b. realizzazione sul lato sud del piazzale scoperto interposto tra le due platee (Tav. 9 - n. 5) di una canaletta di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche da recapitare alla vasca di carico del biogas (Tav. 9 - lett. B);
 - c. variazione della superficie di captazione delle acque di prima pioggia (Tav. 9 - n. 9 e n. 10) e delle linee di scarico delle acque meteoriche non inquinate. In particolare è stato previsto un lieve ampliamento

dell'area ad ovest della platea coperta per il solido separato (Tav. 9 - n. 3) e l'esclusione della porzione antistante il cogeneratore dell'impianto di biogas ed il sistema di upgrading (area pulita che non necessita di un sistema di raccolta acque);

- d. modifica del sistema di intercettazione e scarico delle acque di seconda pioggia generate sulle aree n. 9 e 10, e sostituzione della pompa attualmente presente nella vasca di prima pioggia con una nuova pompa ad immersione e gestione automatica delle prime/seconde piogge;
- e. allungamento dei muri esterni delle trincee (Tav. 9 - n. 8) per raccordarli verso sud alla vasca di stoccaggio digestato liquido (Tav. 9 - n. 2);
- f. rettifica della pavimentazione del piazzale antistante le trincee (Tav. 9 - n. 7) con inserimento di una canaletta di raccolta acque e percolati e posa di un pozzettone a tenuta per il trasferimento, tramite tubazione interrata, alla vasca scoperta di stoccaggio digestato liquido (Tav. 9 - n. 2);
- g. posa di un pozzettone a servizio delle trincee poste a sud ovest (Tav. 9 - n. 11) per la raccolta delle acque meteoriche e dei percolati;

- I digestori ed i contenitori per lo stoccaggio del digestato liquido, non sono oggetto di modifiche;

- g. la **capacità massima** dei due allevamenti, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, a seguito della modifica, sarà pari a 922 capi (pari a 357,25 t di peso vivo) così suddivisi:

- in loc. **Gerolo** (038PC038):

- Bovine da latte: 413 capi

- Capi da rimonta: 80 capi

- Vitelli: 220 capi

- Vitelloni: 15

sono altresì presenti 20 capi suini, 4 asini, 2 capre e 7 pecore;

- in loc. **Larzano** (038PC048):

- Capi da rimonta: 194 capi

- h. tutti i reflui zootecnici prodotti a Gerolo e Larzano saranno trasferiti agli impianti di digestione anaerobica siti in Gerolo; la frazione palabile degli effluenti proveniente dalle lettiere permanenti, sarà accumulata temporaneamente presso la platea di Larzano e trasferita tramite rimorchio coperto il più rapidamente possibile per sfruttarne il potenziale metanigeno, alla vasca di carico dell'impianto di biometano; la frazione non palabile sarà invece conferita tramite carbotte; nella vasca di carico avverrà la miscelazione degli effluenti che saranno successivamente pompati in una tubazione interrata al digestore;
- i. il breve stazionamento della frazione palabile in platea e del liquame nelle vasche di carico, contribuirà a ridurre l'emissione di sostanze odorigene che potrà essere ulteriormente limitata immettendo il refluo liquido nella vasca al di sotto del livello del pelo libero per evitare la formazione di eccessive turbolenze;
- j. la ricetta di alimentazione dell'impianto di **biometano** sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino da Gerolo e Larzano, acque di mungitura e meteoriche di Larzano): 11.131 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale insilato, paglia di frumento): 3650 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno

per un TOTALE di 14.781 t/anno;

ACQUE REFLUE E METEORICHE: 210 t/anno;

- k. la ricetta di alimentazione dell'impianto di **biogas** sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale Gerolo, letame suino aziendale, acque di mungitura): 2891 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (siero di latte 1.606 t/a, sottoprodotti del latte 265 t/a, trebbie di birra 73 t/a): 1.944 t/anno

TOTALE: 4835 t/anno

ACQUE REFLUE E METEORICHE: 98 t/anno;

- l. il digestato prodotto da entrambe le linee di digestione anaerobica viene trattato nel medesimo impianto di separazione di tipo "Vaglio" (con un'efficienza di separazione stimata del 14 % in peso del digestato trattato) e successivamente stoccato nelle due vasche di stoccaggio in cemento (Tav. 9 - n. 1 e n. 2), di cui la prima dotata di copertura e raccolta del gas residuo; la frazione solida viene stoccata nelle due platee coperte (Tav. 9 - n. 3 e n. 4), in conformità alle disposizioni della D.G.R. n. 1495/2011 e del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- m. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 34610 ricevuta da Arpae con prot. n. 127078 del 21/07/2023, ad oggi in validità, hanno superficie complessiva pari a 461.16 Ha in zona Vulnerabile, sufficienti ad accogliere il digestato prodotto;
- n. le aree di manovra individuate come "piazzale biometano" (Tav. 9 - n. 9 di mq 700) e "area manovra platea" (Tav. 9 - n. 10 di mq 215), verranno dotate di un nuovo sistema di intercettazione e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia. Ad ogni evento piovoso, l'acqua di prima pioggia verrà raccolta dalla rete di pozzetti, ed inviata per gravità alla vasca di prima pioggia, avente capacità di circa 5 mc. All'interno della vasca verrà posizionata, in sostituzione di quella attualmente presente, una pompa ad immersione dotata di galleggiante che si attiverà quando la vasca avrà raggiunto la capacità massima, inviando l'acqua potenzialmente sporca di biomasse o deiezioni, alla vasca finale di stoccaggio del digestato chiarificato (Tav. 9 - n. 2). L'innesco della pompa comanderà un'elettrovalvola che provvederà alla chiusura della tubazione in ingresso alla vasca, deviando il flusso delle acque di seconda pioggia, tramite pozzetto scolmatore, in corpo idrico superficiale. Al termine dell'evento piovoso l'elettrovalvola tornerà in posizione iniziale, riaprendo la tubazione collegata alla vasca di prima pioggia. Il quantitativo di acqua reflua raccolta ed inviata alle vasche di stoccaggio viene stimata in circa 146 m3/anno;
- o. i percolati e le acque meteoriche ricadenti sulle due trincee per la conservazione degli insilati (Tav. 9 - n. 8) e sull'area di manovra posta sul fronte nord delle stesse (Tav. 9 - n. 7) verranno raccolte tramite una canalina in un pozzettone a tenuta. Da tale pozzettone i reflui raccolti confluiranno, tramite tubazione interrata, alla vasca scoperta di stoccaggio digestato liquido (Tav. 9 - n. 2);
- p. i percolati e le acque meteoriche ricadenti sulle due trincee poste a sud dell'insediamento (Tav. 9 - n. 11), sono raccolte tramite una canalina in un pozzettone che verrà svuotato mediante carro botte;
- q. l'aumento nella produzione di effluenti non produrrà cambiamenti significativi nella alimentazione degli impianti, in quanto alla maggiore produzione di reflui si contrappone una riduzione delle biomasse e dei sottoprodotti utilizzati; in particolare la stabilizzazione biologica che consegue alla digestione anaerobica determina una modificazione nelle emissioni del digestato rispetto al liquame con rilevante riduzione degli odori fortemente ridotta rispetto al liquame tal quale, poiché i COV che sono causa di odori molesti nella materia organica, si degradano nel processo di digestione anaerobica. La situazione post-intervento sarà quindi del tutto equivalente a quella attuale;
- r. il digestato tal quale viene stoccato in una vasca di cemento coperta con raccolta del gas residuo, mentre il digestato liquido viene stoccato in una vasca scoperta con rapporto S/V<0,2 ed il digestato solido è stoccato su platea e tunnel coperti;
- s. l'allevamento dei capi la cui consistenza è inferiore alla soglia di cui alla lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272, non è soggetto ad autorizzazione;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 7407 del 15/01/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- nota prot. n. 7241 del 25/01/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 15204 del 25/01/2024 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza: parere favorevole con la prescrizione che, in relazione allo spandimento, la distribuzione venga effettuata prevedendo l'incorporazione nel terreno nel più breve tempo possibile;
- nota prot. n. 1460 del 30/01/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 18480 del 30/01/2024 - Comune di Rivergaro: non sono evidenziati motivi ostativi alla modifica sostanziale richiesta;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale della D.D. Det-Amb n. 6053 del 31/12/2019, come aggiornata con provvedimento conclusivo del procedimento unico del Comune di Rivergaro prot. n. 9572 del 22/07/2021), a favore della ditta "CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETA' AGRICOLA SRL (C.F. 01547740330 - sede legale in Rivergaro, Località Gerolo, Frazione Roveleto Landi), per l'attività di "allevamento bovine e bufale da latte, produzione di latte e derivati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro, Località Gerolo, Frazione Roveleto Landi, con inserimento nel ciclo produttivo aziendale del secondo allevamento sito in Comune di Rivergaro, Loc. larzano n. 42, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per n. 2 scarichi, S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di bonifica" confluyente nel Rio Comune;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e **prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 caldaia a gasolio – potenza 775 kW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E2 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E3 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E4 CAPP A CUCINA

EMISSIONE N. E5 FORNO A LEGNA CUCINA – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E6 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E7 TORCIA DI SICUREZZA IMPIANTO A BIOGAS

EMISSIONE N. E8 UPGRADING BIOMETANO

Portata massima	65	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	6,8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	10	mg/Nm ³

Idrogeno solforato (H ₂ S)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca	5	mg/Nm ³

- a) il camino di emissione di E8, identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- b) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E8 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- c) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- d) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- e) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- f) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- g) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- h) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- i) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- j) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- k) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **ammoniaca**: UNI EN ISO 21877:2020, UNICHIM MU 632, US EPA CTM-027;
 - **idrogeno solforato**: metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
- l) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- m) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l’Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo;
- n) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un’ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un’ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- o) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- p) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- q) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- r) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- s) in conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- t) l’attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- u) la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- v) la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- x) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- y) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- z) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- aa) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- bb) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- cc) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore deve impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Il gestore deve, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- dd) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- ee) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- ff) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

le registrazioni devono essere conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- gg) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpa di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- hh) la torcia di sicurezza di cui all'emissione E7 deve essere conforme a quanto stabilito dalle DGR 1495/11 e 1496/11 ed essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. Le ore di funzionamento annue devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- ii) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse (in particolare ciascuna trincea deve essere riempita fino ad un livello massimo non superiore all'altezza utile della stessa e le modalità di riempimento devono determinare una idonea pressatura delle biomasse al fine di ridurre fermentazioni aerobiche e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorre prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti) ed evitare disturbo alla popolazione residente nelle vicinanze dell'azienda agricola. Nel caso in cui dovessero essere accertati disturbi da emissioni odorigene, dovranno essere attivate le procedure previste dalla linea guida ARPAE LG35/DT di cui alla determina di Arpa di Piacenza n. DET-2018-426 del 18.5.2018 e dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28.6.2023;
- jj) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dei nuovi interventi/strutture con almeno 15 giorni di anticipo relativamente a ciascuna delle tre fasi attuative previste;
- kk) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- ll) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di

Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

mm) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

nn) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del **PAIR 2020** approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL (Deliberazione Assemblea Legislativa) n. 115 del 11.04.2017 e quanto disposto dal **PAIR 2030** adottato con DGR (Delibera Giunta Regionale) n. 527 del 03.04.2023, tra cui gli obblighi stabiliti dagli artt. 29 e 30;

3. **di stabilire per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale** il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale** nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" le seguenti **prescrizioni**:

a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione e della rete di fognatura aziendale devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni e interventi di emergenza; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;

b) dovrà essere comunicato all'ARPAE l'eventuale variazione della fascia oraria di scarico prima delle variazioni stesse;

c) tutti le componenti del sistema di depurazione devono essere periodicamente sottoposte alle opportune verifiche per accertare il corretto funzionamento, nonché ad una corretta e scrupolosa manutenzione e pulizia che dovrà prevedere anche l'asportazione dei fanghi e dei grassi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

d) la rete fognaria interna allo stabilimento deve essere mantenuta in perfetta efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;

e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine andrà costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

f) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata (contaltri) installato sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione;

g) devono essere effettuati in uscita dall'impianto di depurazione (nel pozzetto di campionamento fiscale), **con cadenza almeno quadrimestrale**, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali/vegetali; i referti analitici dovranno essere tenuti presso lo stabilimento in oggetto;

h) deve essere tenuto un apposito registro (che dovrà essere conservato almeno per 5 anni dalla data dell'ultima

annotazione) presso lo stabilimento in oggetto su cui annotare, con cadenza settimanale, il dato numerico registrato dal misuratore di portata di cui alla lettera f);

i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

j) deve essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire per lo scarico S2 di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di bonifica" confluyente nel Rio Comune, le seguenti prescrizioni:

a) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

b) lo svuotamento della piscina dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- nei giorni precedenti lo scarico dovrà essere sospesa la clorazione;

- dovranno essere rimossi gli eventuali residui vegetali presenti nella vasca (foglie, alghe, ecc);

- l'acqua dovrà essere convogliata nel corpo idrico recettore mantenendo una portata limitata;

c) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

6. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti, e della D.G.R. n. 1495/2011;

2. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;

3. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

4. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto deve essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;

5. deve essere mantenuto in perfetta efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio delle vasche di raccolta del digestato. In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E., S.A.C. e Servizio Territoriale. Qualora a seguito del monitoraggio dell'impianto e del sistema di separazione, indicato al successivo punto 8.d, dovesse emergere un'efficienza di separazione differente da quanto stimato (14% in peso), dovrà essere rivalutata l'adeguatezza dei sistemi di contenimento degli effluenti e, se necessario, dovrà essere proposto un progetto di adeguamento;

6. il digestato solido separato prodotto dall'impianto di separazione, dovrà essere spostato tempestivamente nella parte di concimaia coperta, in particolare durante i periodi potenzialmente piovosi;

7. dovrà essere effettuata la pulizia di tutti i pozzetti e le canalette di raccolta delle acque meteoriche/percolati delle aree delle trincee degli insilati, con cadenza almeno mensile. Tali operazioni devono essere annotate sull'apposito Registro delle manutenzioni e delle anomalie di cui al successivo punto 8.e;

8. devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti relative al monitoraggio dell'impianto, secondo il Piano di monitoraggio, già adottato dall'azienda, in base alle risultanze delle autorizzazioni precedenti, che deve almeno prevedere:

a. tenuta del Registro dei materiali all'ingresso al digestore: annotazione, con cadenza almeno mensile, del resoconto dei quantitativi delle biomasse caricate, indicando: data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), tipologia caratteristiche e provenienza delle biomasse, acqua reflua aggiuntiva (rif. Reg. Reg.le n. 3/2017 Allegato I punto 6.2 e D.G.R. n. 1495/2011 punto 5);

- b. tenuta del Registro del digestato prodotto: annotazione, con cadenza almeno mensile, del resoconto dei quantitativi di digestato prodotto, il cui controllo viene effettuato in modo automatico sul software di gestione dell'impianto mediante lettura del misuratore di portata sulla pompa a lobi che invia il digestato tal quale al separatore;
 - c. tenuta di un Registro dell'acqua reflua di mungitura: annotazione, con cadenza almeno mensile, dei dati indicati dal contalitri installato sulla linea di lavaggio dell'impianto di mungitura/latte di scarto/lavaggio dei frigo (acque che vengono recapitate direttamente alla vasca n. 2). I quantitativi di acqua registrata dal secondo contalitri, installato sulla tubazione dell'acqua in entrata alla sala di mungitura (acqua utilizzata per pulire il pavimento della sala che poi recapita nel sotto-grigliato della sala di mungitura) vengono riportati nel Registro dei materiali all'ingresso al digestore (precedente punto a);
 - d. registrazione dei dati e delle metodologie adottate per il monitoraggio dell'efficienza dell'impianto di separazione del digestato chiarificato e solido separato prodotti. Tale monitoraggio dovrà avere cadenza trimestrale e durata di due anni. A conclusione del monitoraggio dovrà essere trasmesso ad Arpa e un report dei dati rilevati e le conclusioni sull'efficienza di separazione della frazione solida e la conseguente adeguatezza dei bacini di contenimento del digestato;
 - e. tenuta del Registro dell'energia prodotta e ceduta in rete, con annotazioni mensili;
 - f. tenuta del Registro delle manutenzioni e delle anomalie: annotazione della data e del risultato dei controlli effettuati sul funzionamento dell'impianto, indicazione dell'operatore responsabile dell'intervento (ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce o qualunque errore segnalato dal software di gestione dei digestori, caratteristiche anomale delle biomasse caricate, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo delle linee fognarie, interventi di riparazione delle condotte fognarie o sostituzione di valvole o pompe ecc), previsto dalla D.G.R. n. 1495/2011 - punto 5, in coerenza con quanto già previsto per la matrice "emissioni in atmosfera";
 - g. verifica dei sistemi di controllo del riempimento delle vasche (rilevatori di livello ad ultrasuoni dotati di sistema di autodiagnosi) con periodicità di 4 mesi, e provvedere all'annotazione delle eventuali segnalazioni di allarme che si sono attivate, sul Registro delle anomalie di cui al punto sopra;
 - h. effettuazione delle analisi sul digestato, prima dell'avvio della distribuzione in campo, e trasmissione dei rapporti di prova ad Arpa, SAC e Servizio Territoriale. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.6 del Reg. Reg.le n. 3/2017 (digestato agroindustriale);
 - i. tenuta del Registro degli spandimenti: deve essere compilato entro 15 giorni dall'effettuazione delle operazioni di distribuzione, e devono essere annotati: la data della distribuzione, gli appezzamenti suddivisi per coltura o il riferimento catastale, il tipo di fertilizzante azotato, il contenuto percentuale in azoto (titolo), la quantità totale, le eventuali cessioni, copia della CTR delle aree o le relative mappe catastali. Nel caso i terreni utilizzati per la distribuzione del digestato siano disponibili mediante convenzione d'uso, dovranno essere tenute in azienda le copie del titolo di disponibilità dei terreni in corso di validità (rif. Reg. Reg.le n. 3/2017 artt. n. 20 e 39);
 - j. elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica: da predisporre entro il 31 marzo di ogni anno e da conservare in azienda per un periodo non inferiore a due anni (rif. Reg.to Reg.le n. 3/2017 art. n. 23 comma 6 e art. n. 37 comma 5.c);
 - k. tenuta del Registro degli autocontrolli annuali al punto emissivo E8;
9. dovrà essere completato, **entro il 30/06/2024**, il ripristino della pavimentazione dell'area di manovra posta di fronte alle trincee di stoccaggio degli insilati e le canaline di raccolta dei percolati (area n. 7);
10. dovrà essere completato, **entro il 30/06/2024**, l'adeguamento delle trincee degli insilati, realizzando l'allungamento dei muri esterni delle trincee (trincee n. 8) per raccordarli verso sud alla vasca scoperta di stoccaggio digestato liquido (vasca n. 2);
11. dovrà essere modificato, **entro il 30/06/2024**, il sistema di intercettazione delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali adiacenti all'impianto di biometano e sull'area in testa alle stalle (area nn. 9 e 10) secondo lo schema di progetto trasmesso con la nota del 12/01/2024. Tutti i piazzali dovranno comunque essere mantenuti puliti, compresa l'area adiacente all'impianto di biometano (area nn. 9 e 10) anche se dotata di sistema di intercettazione delle acque di prima pioggia;
12. in relazione allo spandimento, la distribuzione dovrà essere effettuata secondo le modalità di applicazione al

suolo a bassa emissività come previste in progetto e, comunque, prevedendo l'incorporazione nel terreno nel più breve tempo possibile;

7. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che la Ditta deve essere in possesso di debita "Concessione di derivazione di acque sotterranee" per l'emungimento di acqua dal pozzo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento;
- che l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- che l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Autorità Competente;
- l'espletamento delle procedure previste dal D.lgs. 28/2011 di competenza comunale, relativamente alle modifiche riguardanti le sezioni energetiche (alimentazione degli impianti a biogas e biometano) dello stabilimento;

8. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

9. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

10. di dare atto altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rivergaro per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsto dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.